



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Cod. id. n. 101903/AG

Ai sigg. Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai sigg. Direttori degli istituti penitenziari di
CUNEO - L'AQUILA - NOVARA - OPERA (MI)
PARMA - ROMA Rebibbia NC - SPOLETO
SASSARI - TERNI - TOLMEZZO - VITERBO

E, per conoscenza,

Al sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro della Giustizia
SEDE

Al sig. Capo del Dipartimento
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo
e per le Autonomie Locali
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
ROMA

Al Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri
ROMA

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Gruppo Operativo Mobile
ROMA

Oggetto: concessione straordinaria di un ulteriore colloquio telefonico, in aggiunta a quello sostitutivo spettante, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis, 2° comma, O.P.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Con nota del 26 marzo 2020 è stato redatto per l'On. Ministro della Giustizia l'appunto che di seguito si riporta.

“Le attuali, generalizzate, stringenti limitazioni negli spostamenti sul territorio di cui alla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid 19, sostanzialmente impediscono ai familiari il colloquio visivo mensile con i detenuti ristretti in regime di cui all'art. 41 bis co. 2 O.P.

Soccorre la possibilità, anche prevista dall'art. 41 bis co. 2 quater lett. b) O.P., di un colloquio telefonico mensile.

La circolare vigente in materia di speciale regime detentivo, n. 3676-6126 del 2.10.2017, all'art. 16 prevede la possibilità di colloqui straordinari.

Proprio l'attuale emergenza sanitaria nazionale, comportando il giustificato desiderio di notizie aggiornate sulle reciproche condizioni di salute, pare integrarne i presupposti.

Invero, se al colloquio telefonico mensile, disposto in sostituzione di quello visivo, si aggiungesse un secondo colloquio telefonico mensile, i contatti con i familiari avrebbero cadenza quindicinale invece che mensile.

I colloqui telefonici avverrebbero sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal regime speciale.

Al riguardo si è acquisito l'allegato parere favorevole del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Peraltro, ai sensi dell'articolo 16.2 della citata circolare, i familiari del detenuto, per ricevere la telefonata, devono recarsi presso l'istituto più vicino al luogo di residenza/domicilio.

Ove detto luogo non sia sede di istituto penitenziario, per limitare quanto più possibile gli spostamenti, la chiamata telefonica in partenza dall'istituto di restrizione, data la eccezionalità della situazione e solo per il relativo periodo, sarà ricevuta presso la caserma dei Carabinieri più vicina al comune di residenza/domicilio dei familiari.

Al riguardo sono state raggiunte intese nel senso che:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

- *la sede dei Carabinieri interessata sarà congruamente preavvertita del colloquio telefonico, così che lo stesso possa essere effettuato in sicurezza e in giorni ed ora concordati, senza “concentrazioni” di più colloqui;*
- *il colloquio riguarderà non più di due familiari muniti di DPI (mascherina e guanti) evitando l'accesso ai minori;*
- *il personale dei Carabinieri sarà assistito da personale del G.O.M. ovvero, ove non disponibile in sede, dal personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti territorialmente competente, per facilitare le operazioni e renderle analoghe a quelle svolte presso gli istituti penitenziari quanto ai necessari adempimenti (identificazione del familiare, etc.).*

Occorre ancora che lo spostamento dalla residenza/domicilio all'istituto penitenziario/sede dei Carabinieri, in quanto necessitato, sia comunicato.

Conseguentemente del giorno ed ora del colloquio dovrà essere data preventiva comunicazione, da parte della Direzione dell'istituto di restrizione, alla Prefettura del luogo di residenza o domicilio del familiare che deve spostarsi; quest'ultimo redigerà la relativa dichiarazione di responsabilità secondo il modello al momento vigente per tutti i cittadini.”

In pari data l'On. Ministro della Giustizia ha espresso il proprio assenso al riguardo.

Conseguentemente le Direzioni in indirizzo consentiranno ai detenuti di cui in oggetto - in via del tutto eccezionale e per il solo tempo di vigenza della normativa emergenziale sanitaria che limita gli spostamenti delle persone sul territorio - di fruire, in sostituzione dell'ordinario colloquio telefonico mensile e con cadenza quindicinale, di due colloqui telefonici della durata massima di dieci minuti ciascuno.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ove non sia presente un istituto penitenziario nel comune di residenza dei familiari aventi diritto ai colloqui telefonici, gli stessi saranno eseguiti presso il Presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri più vicino al luogo di residenza.

Detto Presidio sarà congruamente preavvertito del programmato colloquio telefonico, così che lo stesso possa essere effettuato in sicurezza ed in giorno ed ora concordati con il Comandante, al fine di evitare la concentrazione di più colloqui.

Il colloquio riguarderà non più di due familiari aventi diritto, muniti di DPI (mascherina e guanti) evitando l'accesso ai minori.

Il Personale di Polizia Penitenziaria del Gruppo Operativo Mobile, sostituito ove non disponibile da quello del locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, assisterà il Personale dell'Arma dei Carabinieri per facilitare le operazioni e renderle analoghe a quelle svolte presso gli Istituti Penitenziari.

Sarà cura del Direttore del Gruppo Operativo Mobile coordinare le operazioni di competenza del personale di Polizia Penitenziaria.

Le Direzioni degli Istituti ove sono ristretti i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis O.P. autorizzati ai colloqui telefonici, informeranno preventivamente del giorno e dell'ora in cui verrà effettuato il colloquio telefonico l'Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di residenza dei familiari che dovranno spostarsi.

Sarà onere dei familiari aventi diritto al colloquio telefonico, redigere la necessaria dichiarazione di responsabilità secondo il modello al momento vigente per tutti i cittadini.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giulio Romano